



**Relazione del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art.
73 del Regolamento Consob n.
11971/99 e successive modifiche**

**Assemblea ordinaria convocata
per il 27 aprile 2016, in prima
convocazione e per il 28 aprile
2016, in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di SAVE S.p.A. (di seguito “**SAVE**” o la “**Società**”) riunitosi in data 15 marzo 2016, ha deliberato di convocare per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 10:00, presso la sala Cerimoniale, in zona darsena, Viale Galileo Galilei - 30173 Tesserà Venezia, in prima convocazione e, occorrendo, il 28 aprile 2016 alle ore 10:00, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci in sede ordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito alla seguente proposta:

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella suddetta riunione del 15 marzo 2016 ed è redatta ai sensi dell'art. 73 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il c.d. “**Regolamento Emittenti**”), nonché in conformità allo Schema 4 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

La presente relazione illustra le motivazioni che sottendono la proposta di nuova autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere all'acquisto e disposizione delle azioni proprie.

1. Motivazioni per le quali si propone il rilascio di una autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea dei soci di SAVE convocata in sede ordinaria in data 26 novembre 2014 ha deliberato, tra l'altro, in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizioni di azioni proprie al fine di consentire alla Società di:

- (A) disporre di uno strumento adeguato che potesse essere utilizzato in sostituzione alle risorse finanziarie per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria (comprendente, tra l'altro di acquisti di partecipazioni, beni materiali e/o immateriali e/o aziende) e/o di espansione del gruppo; e
- (B) compiere attività di sostegno della liquidità del titolo SAVE, facilitando gli scambi del titolo medesimo e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni.

Tale autorizzazione è stata rilasciata per una durata di 18 mesi a far tempo dalla relativa deliberazione assembleare, ovvero con scadenza nel mese di maggio 2016, e per acquistare azioni proprie della Società fino ad un numero massimo complessivo, incluse le azioni già possedute dalla Società alla data di acquisto, corrispondente al 12% del capitale sociale per gli scopi sopra descritti ed in particolare:

- (i) un numero massimo di azioni corrispondenti al 10% del capitale sociale da destinarsi alla finalità di cui alla precedente lettera (A) (cd. “magazzino titoli”); e
- (ii) la restante parte, pari ad un numero di azioni proprie corrispondenti al 2% del capitale sociale, da destinarsi alla finalità di cui alla precedente lettera (B) (cd. “attività di sostegno della liquidità del mercato”).

Sulla base di tale autorizzazione assembleare la Società ha effettuato acquisti di azioni proprie sul mercato, secondo le modalità previste dalla suddetta autorizzazione.

Alla data della presente relazione, la Società detiene complessive n. 593.695 azioni proprie, pari all' 1,073% del capitale sociale di SAVE; nessuna società controllata detiene azioni SAVE.

Il Consiglio di Amministrazione di SAVE, riunitosi in data 15 marzo 2016, ha approvato di convocare l'Assemblea e di sottoporre la proposta di rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, in virtù della prossima scadenza della precedente autorizzazione approvata dall'Assemblea in data 26 novembre 2014 e al fine di garantire alla Società la possibilità di disporre in via continuativa di tale strumento di flessibilità gestionale.

La proposta consiliare ha ad oggetto l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie secondo i medesimi termini e per le stesse finalità per cui è stata richiesta e concessa la precedente autorizzazione.

In particolare, le operazioni di acquisto e di disposizioni di azioni proprie oggetto della nuova autorizzazione saranno preordinate a consentire alla Società di:

- (A) disporre di uno strumento adeguato che possa essere utilizzato in sostituzione alle risorse finanziarie per il compimento di eventuali operazioni strategiche di finanza straordinaria (comprensive, tra l'altro di acquisti di partecipazioni, beni materiali e/o immateriali e/o aziende) e/o di espansione del gruppo; e
- (B) compiere attività di sostegno della liquidità del titolo SAVE, facilitando gli scambi del titolo medesimo e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni.

Le azioni proprie acquistate potranno tra l'altro essere: (1) utilizzate quale corrispettivo o concambio in relazione, o comunque al fine di dare esecuzione, a operazioni straordinarie, quali l'acquisizione di partecipazioni sociali o altre operazioni sul capitale o di finanziamento; (2) cedute (attraverso la vendita, permuta, assegnazione o qualunque altro atto o negozio) sul mercato o ai blocchi, per le finalità, con le modalità e alle condizioni che - nel rispetto dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea - potranno essere di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti più di seguito previsti, nonché in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 2357-ter, co. 1, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione potrà compiere operazioni successive di acquisto e cessione di azioni proprie. Il Consiglio potrà quindi svolgere, laddove ritenuto opportuno, anche attività di *trading* sul titolo SAVE.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la nuova autorizzazione

La nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta all'Assemblea dei soci di SAVE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 cod. civ., per una durata di 18 mesi a far tempo dalla relativa deliberazione assembleare e per acquistare azioni proprie della Società fino ad un numero massimo complessivo, incluse le azioni già possedute dalla Società alla data di acquisto, corrispondente al 12% del capitale sociale, per gli scopi sopra descritti ed in particolare:

- (i) un numero massimo di azioni corrispondenti al 10% del capitale sociale da destinarsi alla finalità di cui alla lettera (A) del precedente paragrafo 1 (c.d. "magazzino titoli");
- (ii) la restante parte, pari ad un numero di azioni proprie corrispondenti al 2% del capitale sociale, da destinarsi alla finalità di cui alla lettera (B) del precedente paragrafo 1 (c.d. "attività di sostegno della liquidità del mercato").

Resta in ogni caso inteso che:

- gli acquisti potranno essere effettuati, in una o più volte, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato;
- gli acquisti, in una o più volte, verranno realizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 144-*bis*, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, ovvero sul mercato regolamentato secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita ed in ogni caso in conformità ai termini e alle condizioni di cui alla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.
- la Società effettuerà acquisti nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-*ter* cod. civ, chiede all'assemblea una nuova autorizzazione a disporre delle azioni proprie – anche prima di aver esaurito gli acquisti in virtù dell'autorizzazione all'acquisto qui proposta – da effettuarsi in una o più volte, senza alcun vincolo temporale. L'autorizzazione alla cessione riguarda sia le azioni proprie acquistate dalla Società prima d'ora, in esecuzione di precedenti autorizzazioni assembleari, sia quelle che saranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare richiesta in questa sede.

3. Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto della disposizione di cui all'art. 2357, comma 3, cod. civ.

Alla data della presente relazione, la Società detiene complessive n. 593.695 azioni proprie, pari all' 1,073% del capitale sociale, acquistate sulla base delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall'assemblea dei soci.

Nessuna società controllata dalla Società detiene azioni SAVE; in ogni caso alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché, nel caso di eventuali acquisti, segnalino tempestivamente i relativi possessi.

L'ammontare massimo delle azioni acquistabili sulla base dell'autorizzazione che viene richiesta rientra nei limiti di cui all'articolo 2357, comma 3, cod. civ. Tali limiti non dovranno essere superati in nessun caso nell'arco di durata della nuova autorizzazione.

4. Durata della nuova autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie oggetto della proposta all'Assemblea è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data della relativa deliberazione assembleare.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate, disposizione che potrà essere fatta in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, è richiesta senza alcun vincolo temporale.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Il corrispettivo per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo SAVE sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei cinque giorni di negoziazione precedenti all'acquisto che si intende effettuare, fatti in ogni caso salvi i limiti di prezzo stabiliti dalla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, ove applicabile. Tale criterio di determinazione del prezzo è proposto dal Consiglio di Amministrazione in quanto ritenuto idoneo a consentire un'univoca individuazione del corrispettivo minimo e massimo dell'operazione di acquisto di azioni proprie.

Per quanto attiene la disposizione di azioni proprie, essa potrà avvenire:

- (i) ad un prezzo stabilito, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione in relazione a parametri oggettivi eventualmente confermati da stime e relazioni effettuate da soggetti terzi indipendenti, nell'ambito di trattative private e/o di operazioni di finanza straordinaria che implicino la disponibilità di azioni proprie da assegnare quale corrispettivo di partecipazioni, beni o complessi aziendali; ovvero
- (ii) ad un prezzo non inferiore alla media dei prezzi ufficiali di riferimento registrati negli ultimi cinque giorni di negoziazione precedenti la vendita, ove la vendita venga effettuata con le modalità della negoziazione continua.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni verranno effettuati

Le azioni proprie saranno acquistate, in una o più volte, secondo le modalità indicate all'art. 144-*bis*, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, che consentono il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza. In particolare gli acquisti verranno effettuati sul mercato regolamentato secondo modalità che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ed in ogni caso in conformità ai termini e alle condizioni di cui alla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e delle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni.

La disposizione delle azioni potrà essere effettuata anche prima di aver esaurito gli acquisti ai sensi dell'autorizzazione qui richiesta dall'Assemblea dei soci. La disposizione avverrà secondo le modalità stabilite di volta in volta da Consiglio di Amministrazione, ad esempio mediante operazioni sul mercato o ai blocchi, offerta al pubblico, ovvero come corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni in altre società, beni o complessi aziendali, nonché in ipotesi di altre operazioni di finanza straordinaria che implicino disponibilità di azioni proprie da assegnare.

7. Informazioni utili, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

Si conferma che le operazioni di acquisto non saranno strumentali alla riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento di azioni proprie acquistate.

* * *

Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta illustrataVi, ad assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di quanto in essa illustrato;

- tenuto conto delle disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/99;

- preso atto che, alla data odierna, la Società detiene direttamente complessive n. [●] azioni proprie, pari al [●]% del capitale sociale, mentre non detiene alcuna azione propria per il tramite di società controllate; e

- visto il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015,

delibera

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., ad acquistare, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione, ad un prezzo né superiore né inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo SAVE sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei cinque giorni di negoziazione precedenti all'acquisto che si intende effettuare, un numero massimo di azioni proprie, da calcolarsi tenendo conto di quelle già possedute dalla Società alla data di acquisto, pari al 12% del capitale sociale e destinando un numero massimo di tali azioni proprie pari al 10% del capitale sociale al c.d. “magazzino titoli” e la restante parte, pari al 2% del capitale sociale, all'attività di sostegno della liquidità del titolo;*
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare gli acquisti di azioni proprie ai sensi della presente deliberazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/99 in modo da rispettare la parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza e, in particolare, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita ed in ogni caso nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e delle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni;*
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione a disporre, in una o più volte e senza alcun vincolo temporale ed anche prima di avere esaurito gli acquisti ai sensi dell'autorizzazione all'acquisto concessa in*

questa sede, stabilendo i tempi e le modalità esecutive delle relative operazioni, delle azioni proprie detenute dalla Società:

- (i) ad un prezzo stabilito, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione in relazione a parametri oggettivi eventualmente confermati da stime e relazioni effettuate da soggetti terzi indipendenti nell'ambito di trattative private e/o di operazioni di finanza straordinaria che implicino la disponibilità di azioni proprie da assegnare quale corrispettivo di partecipazioni, beni, complessi aziendali; ovvero*
- (ii) ad un prezzo non inferiore alla media dei prezzi ufficiali di riferimento registrati negli ultimi cinque giorni di negoziazione precedenti la vendita, ove la vendita venga effettuata con le modalità della negoziazione continua;*
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato Monica Scarpa, ogni più ampio potere affinché, anche in via disgiunta tra di loro e con facoltà di subdelega, diano esecuzione alla presente deliberazione con facoltà di apportarvi le modifiche e le integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti e provvedano in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente deliberazione e per l'adempimento dei connessi obblighi normativi, con ogni potere a tal fine necessario, utile ed opportuno, ivi incluso quello di conferire incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge nonché il potere nominare procuratori speciali, il tutto nel rispetto dei termini e delle modalità, anche operative, prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili."*

Venezia Tessera, 15 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Enrico Marchi